



Circolare N. 1203
Prot. N. 21112 cc/er/GG

Alle Aziende Associate

Loro Sedi

Roma, 13/11/2008

Elevati a due anni i termini di prescrizione per il reclamo delle somme da sinistri.

Si informano gli Associati che la Legge 166 del 27 ottobre 2008, pubblicata in G.U. n. 252 del 27 ottobre 2008, ha introdotto alcune novità in materia di prescrizione del diritto al risarcimento derivante da un contratto di assicurazione.

L'art. 3, comma 2-ter del citato provvedimento recita infatti: "*Il secondo comma dell'art. 2952 del codice civile è sostituito dal seguente: gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione SI PRESCRIVONO IN DUE ANNI dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.*"

Nulla cambia per i termini d'esazione dei premi.

Le somme non reclamate entro il termine di prescrizione di cui al novellato art. 2952, secondo comma, non rimarranno nella disponibilità delle compagnie ma serviranno a garantire l'operatività del Fondo in favore dei cittadini rimasti vittime di frodi finanziarie, istituito con la Legge Finanziaria del 2006.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari.

Ne discende l'interesse dell'assicuratore a gestire i sinistri in modo attivo, in quanto viene meno il possibile interesse dello stesso ad attendere la scadenza dei termini di prescrizione.

Nel prossimo numero della rivista Broker riprenderemo, in modo approfondito, l'argomento.

La Segreteria è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Giorgio Ghezzi